



Foglio informativo riguardante

RIMESSE DOCUMENTARIE E INCASSI ELETTRONICI DI L.C.R. (*Lettre de Changhe Relevé*) e I.E.F. (*Spain Intercambio electronico de efectos*)

aggiornato al 1° agosto 2011

Sezione 1: INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione:

Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Società Cooperativa

Sede legale e amministrativa:

**Via C. Colombo, 1/3
20825 BARLASSINA (MB)**

Indirizzo telematico:

info@bccbarlassina.it

Numero di matricola d'iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:

4495.8.0 - Codice meccanografico (Codice ABI): 8374.1

Numero di iscrizione al Registro delle imprese (REA)

434327

Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative

A157431

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce:

Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Capitale sociale e Riserve al 31.12.2010 (risultanti dall'ultimo bilancio approvato):

euro 152.237.149

Sezione 2 – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO

Struttura e funzione economica

Una rimessa documentaria è un'operazione in cui la banca, agendo da intermediario tra il venditore (esportatore) e il compratore (Importatore), riceve i documenti, accompagnati da un mandato del venditore, e li presenta al compratore, quale prova dell'avvenuta spedizione delle merci, chiedendo in cambio la prestazione prevista dal mandato, che potrà consistere in un pagamento a vista o differito ovvero nell'accettazione di effetti a scadenza.

I documenti possono essere di natura commerciale (ad esempio: fatture, documenti di trasporto, documenti rappresentativi di merci, ecc.) o di natura finanziaria (ad esempio: assegni, pagherò, cambiali tratte, ricevute bancarie).

LETTRE DE CHANGE RELEVÉ'

Caratteristiche e funzioni

La Lettre de change relevé (LCR) è un sistema di pagamento che prevede l'incasso elettronico di effetti cambiari e/o di ricevute bancarie tramite una rete telematica istituita dalla Banque de France, che ne consente la smaterializzazione e la loro sostituzione con messaggi elettronici.

Questo strumento di incasso elettronico è stato realizzato in Francia per soddisfare le esigenze di velocità e di sicurezza manifestate dagli operatori e si concretizza nell'emissione, appunto, di "messaggi elettronici", che possono essere accettati o meno dal compratore e che permettono, tramite lo scambio in stanza di compensazione, di accrescere i livelli di efficienza dell'operatività bancaria.

Il sistema di incasso elettronico francese è del tutto simile al sistema italiano (incasso elettronico delle RI.BA. Ricevute Bancarie), differenziandosi, però, nelle tipologie degli incassi elettronici. Infatti, mentre quello italiano prevede l'incasso di semplici ricevute bancarie, il sistema francese comprende, oltre alle ricevute bancarie, anche le cambiali tratte (accettate e non accettate) e i vaglia cambiari (c.d. "pagherò").

Premesso che, per poter essere immessa nel circuito elettronico d'incasso francese, la LCR deve riportare le seguenti informazioni:

- nome e indirizzo del presentatore (creditore);
- codice operatore estero;
- tipo di incasso: accettato, non accettato;
- data e numero della fattura;
- importo e data di scadenza del pagamento;
- nome e indirizzo del debitore francese;
- numero di iscrizione (codice statistico) dell'importatore francese al Registro di commercio (codice Siren), obbligatorio solo per importi maggiori di 12.500,00 euro;
- codice identificativo della banca francese, c.d. *Rib – Relevé d'identité bancaire*, formato da 23 caratteri e comunicato dall'operatore francese all'esportatore italiano, al fine di identificare la banca francese domiciliataria. Le prime 5 cifre individuano il codice della Banca, le seconde 5 si riferiscono al codice sportello della Banca, le ulteriori 11 cifre indicano il numero del conto corrente del debitore presso tale Banca e le ultime 2 rappresentano il codice di controllo;

di seguito si riportano le sue principali caratteristiche:

- possibilità di "smaterializzare" gli effetti cartacei e/o le ricevute bancarie sostituendoli con messaggi elettronici con la conseguente eliminazione degli inconvenienti/rischi legati alla trasmissione cartacea degli stessi (smarrimento, ritardi, ecc.);
- l'importo deve essere necessariamente espresso in euro e pagabile presso una banca francese;
- la presentazione alla banca italiana dei dati relativi alla LCR deve avvenire entro il termine ultimo pattuito con la propria banca;
- la richiesta di eventuali modifiche (richiami, proroghe della scadenza o altro) deve essere comunicata alla banca italiana almeno dieci giorni prima della scadenza;
- l'importo a favore del creditore sarà, comunque e sempre, pagato "salvo buon fine" (sbf);
- l'accredito dell'importo diventa definitivo trascorsi un numero di giorni lavorativi dalla data della scadenza (sulla base della convenzione tra banca italiana e banca francese) che, generalmente, sono intorno ai 10 giorni, salvo notifica dell'eventuale insoluto comunicata dalla banca italiana al presentatore/beneficiario;
- l'incasso elettronico, presentato dall'esportatore alla banca italiana, si basa su un avviso di pagamento che, tramite la banca francese domiciliataria, perverrà al debitore che potrà onorare o rifiutare l'importo;
- nel caso di incasso accettato dal debitore francese e successivamente non onorato, la *Banque de France* segnala l'insoluto in un bollettino pubblicato giornalmente, avente lo scopo di pubblicizzare il mancato pagamento che determina quella che in Francia viene chiamata *Interdiction bancaire* (interdizione bancaria).

L'operatività per l'avvio del servizio ed per il suo successivo utilizzo può essere così sintetizzata:

- il venditore italiano ed il compratore francese si accordano per un pagamento dilazionato a mezzo LCR, definendo se la stessa dovrà essere accettata o meno;
- il venditore italiano invierà al cliente francese una lettera per informarlo in merito dell'utilizzo della procedura LCR per l'incasso dei propri crediti;

- ricevuta la fornitura, il compratore invierà al venditore la LCR riportante tutti gli estremi riguardanti la fattura emessa (vedi "Informazioni da fornire alla banca per la presentazione della LCR"). Non è necessario l'invio cartaceo e, nei rapporti commerciali continuativi e/o ripetitivi, è sufficiente che sia inviato all'inizio del rapporto salvo cambiamenti;
- il venditore potrà, così, richiedere alla propria banca di curare l'incasso tramite il circuito di incasso LCR, fornendo tutti i dati per la procedura elettronica di incasso (senza quindi dover emettere la cambiale tratta e/o la ricevuta bancaria), firmando una distinta di presentazione riepilogativa di tutti i dati fornitagli dalla banca;
- la banca italiana invia i dati raccolti ad una banca francese intermediaria convenzionata che li immette nel circuito telematico;
- la banca francese, una decina di giorni prima della scadenza, inserisce questi dati nel sistema, che, transitando dalla Banque de France, raggiungono la banca del debitore (individuata dal codice Rib) provvedendo, a seconda delle istruzioni contenute, a:
 - stampare una LCR cartacea e ad inviarla al debitore, se viene richiesta l'accettazione, chiedendone la restituzione munita di accettazione;
 - inviare normale avviso di scadenza al debitore;
- la banca francese domiciliataria alla scadenza:
 - addebita in automatico il conto del debitore, trasmettendogli un estratto (relevé) delle operazioni passate in giornata e accredita la banca francese intermediaria;
- la banca francese intermediaria accredita la banca italiana sbf, a seconda degli accordi, senza alcun messaggio effettivo di accredito (nella convenzione che regola i reciproci obblighi si prevede, in merito, un automatismo d'accredito/raccolta della relativa scrittura);
- la banca italiana, a sua volta accredita sbf l'importo sul conto del creditore.

INTERCAMBIO ELECTRONICO DE EFECTOS (IEF SPAIN)

Caratteristiche e funzioni

L'Intercambio Electronico de Efectos (IEF Spain) è un efficace e veloce sistema d'incasso per le ricevute, denominate in euro, a carico di debitori spagnoli. Costituisce una valida alternativa al tradizionale modo di trattare gli incassi commerciali esigibili in Spagna e, basandosi su canali elettronici e procedure standardizzate, permette di conseguire molteplici vantaggi, quali ad esempio:

- ⇒ risparmio dei tempi di trasmissione;
- ⇒ riduzione dei costi di spedizione;
- ⇒ trasparenza sulle commissioni applicate;
- ⇒ certezza sull'esito delle disposizioni presentate;
- ⇒ nessun costo per il debitore trassato.

Per poter essere immessa nel circuito elettronico d'incasso spagnolo, la IEF deve presentata alla Banca entro il 20° giorno lavorativo antecedente quello di scadenza del documento e riportare le seguenti informazioni:

- ⇒ nome e indirizzo della banca spagnola;
- ⇒ codice della banca e della filiale/sportello;
- ⇒ codice di controllo
- ⇒ conto corrente del trassato;
- ⇒ importo e data di scadenza del credito;
- ⇒ riferimento delle fatture da pagare;
- ⇒ ragione sociale e indirizzo del trassato (debitore);
- ⇒ ragione sociale e indirizzo del presentatore (creditore).

IEF Spain può essere utilizzato per incassi senza limite massimo d'importo, mentre quello minimo è di 15 euro.

L'importo a favore del creditore sarà, comunque e sempre, pagato "salvo buon fine" (sbf) ed il relativo accredito sarà diminuito delle spese d'incasso di seguito riportate.

L'incasso potrà essere considerato definitivo decorsi 18 giorni lavorativi dalla data di scadenza, fatte salve cause di forza maggiore.

Principali rischi (generici e specifici)

Mancato pagamento dei documenti e degli effetti posti all'incasso.

Rischio di tasso di cambio e rischio Paese, limitatamente alle disposizioni di incasso con pagamento da effettuarsi in valuta diversa dall'euro.

Rischio di mancato ritiro dei documenti da parte del compratore. In questo caso, il venditore corre il rischio di dover prendere provvedimenti in merito alle merci che, a seguito dell'inadempienza del compratore, potrebbero rimanere giacenti presso il luogo di destinazione.

Sezione 3 CONDIZIONI ECONOMICHE

COMMISSIONE DI SERVIZIO (SU TUTTE LE OPERAZIONI) **0,15%** (min. euro 2,58)

TASSO DI CAMBIO al durante

NEGOZIAZIONE ASSEGNI

- Spese fisse euro 6,50

VALUTE

- Assegni bancari e circolari negoziati s.b.f.
 - ⇒ emessi in euro pagabili in Italia + 7 gg. lavorativi data operazione
 - ⇒ espressi nella divisa vigente nello Stato della banca trassata + 10 gg. lavorativi data operazione
- Assegni bancari e circolari negoziati al dopo incasso (*):
 - ⇒ se emessi in euro + 1 g. lavorativo data disponibilità
 - ⇒ se emessi in altra divisa valuta forex dalla data disponibilità

(*) Sono negoziati al dopo incasso tutti gli assegni espressi in divisa diversa da quella vigente nello Stato della banca trassata

DISPONIBILITA' ASSEGNI NEGOZIATI S.B.F.

- ⇒ emessi in euro pagabili in Italia + 7 gg. lavorativi data operazione
- ⇒ espressi nella divisa vigente nello Stato della banca trassata + 20 gg. lavorativi data operazione

OPERAZIONI AL DOPO INCASSO IMPORT/EXPORT

- Effetti:
 - commissione incasso **0,20%** (min. 5,16 – max. 30,99 euro)
 - + spese fisse euro 12,91
 - + spese vive per corriere
- Documenti:
 - commissione incasso **0,25%** (min. 7,75 – max. 51,65 euro)
 - + spese fisse euro 12,91
 - + spese vive per corriere
- Assegni:
 - spese fisse euro 30,00
 - + spese vive per corriere

Valuta di accredito Incassi Export Data scadenza + 3 giorni lavorativi

Valuta di addebito Pagamenti Import Data di esecuzione

Servizio **FCS (Final Credit Service)**, riservato agli assegni denominati in USD (Dollari USA) tratti su una banca americana:

- ⇒ per assegni d'importo inferiore a 50.000 USD euro 20,00
- ⇒ per assegni d'importo compreso tra 50.000 e 750.000 USD euro 30,00

Il servizio offre la possibilità di ricevere l'accredito dell'importo degli assegni negoziati al dopo incasso entro un numero definito di giorni, permettendo al cedente di disporre del corrispettivo versato entro tempi brevi.

Infatti, l'esito degli assegni emessi su Wachovia Bank, su tutte le banche presenti a Filadelfia (Pennsylvania) nonché su tutte le banche presenti nella città di New York viene fornito alla banca negoziatrice dopo 6 (sei) giorni lavorativi dalla data di ricezione dei titoli da parte di Wachovia Bank, mentre l'esito degli assegni emessi su tutte le altre banche presenti negli Stati Uniti e sui suoi territori (Puerto Rico e U.S. Virgin Islands) viene fornito dopo 15 (quindici) giorni lavorativi a partire dalla suddetta data di ricezione.

Si specifica che **il servizio FCS tutela il cedente esclusivamente dal rischio di frode sul fronte dell'assegno.**

Di conseguenza, restano invece esclusi gli eventuali rischi sul retro del titolo, connessi a girate false o improprie; rischi che, ovviamente, vengono del tutto eliminati in presenza di assegni negoziati direttamente dal beneficiario.

ADDEBITO INSOLUTI

- spese fisse euro 15,00
+ spese reclamate

RICHIESTE ESITO INCASSO, PROROGHE, MODIFICHE ISTRUZIONI

- spese fisse euro 15,00
+ spese reclamate

RILASCIO DI ASSEGNO EMESSO DA BANCA ITALIANA SU BANCA ESTERA (in qualsiasi divisa)

- spese fisse euro 8,50

LETTRE DE CHANGE RELEVÉ'
Termine ultimo per la presentazione

Tipo incasso	Giorni
Senza richiesta di accettazione del debitore	15
Con richiesta di accettazione del debitore	45

Condizioni economiche

Tipo spesa	Massimo euro
Spese d'incasso senza richiesta di accettazione del debitore	5,00
Spese d'incasso con richiesta di accettazione del debitore	10,00
Spese per modifiche (richiami, proroghe, ecc.)	5,00
Spese per insoluti	10,00
Spese per storni tecnici (mancanza requisiti obbligatori)	15,00
Valuta di accredito	5gg lavorativi successivi alla data di scadenza
Data disponibilità	20 gg lavorativi successivi alla data di scadenza

INTERCAMBIO ELECTRONICO DE EFECTOS (IEF SPAIN)
Condizioni economiche

Tipo spesa/condizione	Massimo euro/giorni
Spese d'incasso	6,50
Spese per attività accessorie (modifiche, richiami, proroghe, ecc.)	20,00
Spese per insoluti	10,00
Valuta di accredito	5 gg lavorativi successivi alla data di scadenza
Data disponibilità	20 gg lavorativi successivi alla data di scadenza

Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie – nel caso in cui sorga una controversia tra la parte finanziata e la Banca relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, la parte finanziata, prima di adire l'Autorità finanziaria ha la facoltà di utilizzare in alternativa uno degli strumenti di risoluzione delle controversie qui di seguito indicati, previa presentazione di un reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Segreteria di Direzione della sede, sita in via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB), che risponderà entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. I reclami potranno essere presentati sia a mezzo fax (0362-5771207) sia per lettera raccomandata a.r. indirizzata al citato ufficio, ovvero mediante raccomandata consegnata a mani presso ogni filiale della Banca, nonché per via telematica utilizzando i seguenti indirizzi: segreteria.direzione@bccbarlassina.it e bccb@pec.bccbarlassina.it

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- ⇒ **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro il cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere informazioni presso le Filiali della Banca

d'Italia o presso la filiale della Banca con cui intrattiene i propri rapporti, dove potrà richiedere l'apposita "Guida" pratica e i moduli di adesione ai servizi dell'ABF;

- ⇒ **Conciliatore Bancario Finanziario.** Il cliente può, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di raggiungere un accordo con la Banca. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40, comma 6 del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 dall'organismo di conciliazione bancaria costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per l'assoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ABR con sede a Roma Via Botteghe Oscure 54, sito internet www.conciliatorebancario.it, iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ex art. 38 del suddetto decreto legislativo n. 5/2003. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza la formalizzazione di un accordo. Rimane altresì impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposto alla banca d'Italia.

Qualora invece la parte finanziata intenda rivolgersi direttamente all'Autorità Giudiziaria, se non si è già avvalsa della facoltà di ricorrere a uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra descritti, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF secondo la procedura suindicata oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.28 del 4 marzo 2010. Le parti possono sempre concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Tasso di cambio	Rapporto tra il valore di due valute, corrispondente al prezzo di una (ad esempio Dollari Usa) espresso in unità monetaria dell'altra (ad esempio Euro)
Prestazione prevista dal mandato	Prestazione economica a carico del compratore, che può concretizzarsi in un pagamento a vista, in un pagamento differito ovvero nell'accettazione di una tratta ("draft") emessa a suo carico dal venditore
Rischio Paese	Possibilità di insolvenza economica dei soggetti residenti in un determinato Paese che, a seguito di conflitti politici, calamità naturali o altri eventi di particolare gravità, blocca i pagamenti all'estero
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi
Disponibilità	Data a decorrere dalla quale il cliente acquisisce la disponibilità delle somme accreditate sul suo conto